



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 novembre 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito *Codice del Consumo*);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito *Regolamento*), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la propria delibera del 3 agosto 2021, con cui è stata disposta la proroga del termine finale del procedimento, in considerazione delle esigenze connesse all’attività di valutazione degli impegni presentati da Finecobank S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. FinecoBank S.p.A. (anche “Fineco” o il “Professionista”), con sede legale in Milano, è una società attiva nei settori bancario e creditizio, in particolare nei mercati della raccolta e degli impieghi.
2. Associazione Avvocati dei Consumatori, associazione di consumatori.
3. Codacons, associazione di consumatori.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il procedimento concerne una pratica commerciale, relativa alle nuove condizioni economiche del conto corrente offerto dal Professionista, adottata tramite l'invio a tutti i correntisti, in data 18 marzo 2021, di una lettera a firma dell'amministratore delegato avente ad oggetto "*Proposta di modifica unilaterale di contratto ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/93 (TUB)*". Con essa la Banca comunicava la modifica all'art. 26 del contratto, relativa all'introduzione della sua facoltà di recedere dal rapporto di conto corrente, in presenza di una giacenza sul conto corrente stesso di liquidità maggiore a 100.000 euro e in assenza di investimenti o finanziamenti collegati.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

5. In seguito ad alcune segnalazioni di consumatori, pervenute nelle date 19 e 22 marzo 2021, e di due Associazioni di consumatori, pervenute nelle date 25 marzo 2021, 8 aprile 2021 e 31 maggio 2021, in data 1° aprile 2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio PS12018 alla società FinecoBank S.p.A., per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del *Codice del Consumo*¹.

6. Nella comunicazione di avvio dell'istruttoria, è stato ipotizzato che la Banca avesse, con la modifica contrattuale comunicata, esercitato pressioni sui correntisti per indurli a sottoscrivere con la Banca servizi finanziari e/o di gestione del risparmio, peraltro con condizioni economiche onerose, perseguendo, in tal modo, l'obiettivo di dirottare la liquidità eccedente la quota dei 100.000 euro verso forme di finanziamento o investimento offerte dalla stessa Banca, maggiormente profittevoli per la stessa, lasciando come unica alternativa la chiusura del conto, ove i clienti non intendessero effettuare alcun investimento né sottoscrivere alcun finanziamento. Tale alternativa sarebbe penalizzante per i correntisti, vista l'esistenza di *switching cost* a carico di questi ultimi nel trasferimento del conto corrente presso un diverso istituto di credito.

7. In data 22 aprile 2021 il Professionista ha fornito le informazioni e la

¹ Doc. 4.

documentazione richieste con la comunicazione di avvio del procedimento².

8. Ulteriori richieste di informazioni al Professionista sono state formulate in data 14 maggio 2021, nonché nel corso dell'audizione svolta in data 27 maggio 2021³.

9. Le risposte di Fineco sono pervenute rispettivamente nelle date 31 maggio 2021, 3 giugno 2021 e 2 luglio 2021⁴.

10. In data 16 maggio 2021 il Professionista ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del *Codice del Consumo* e dell'articolo 9 del *Regolamento*, finalizzati a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale contestata⁵. Essi sono stati integrati in data 11 giugno 2021⁶ e la versione definitiva consolidata è pervenuta in data 18 gennaio 2021⁷.

11. Il Professionista è stato sentito, in data 27 maggio 2021, in audizione, richiesta dallo stesso⁸.

12. In data 26 luglio 2021 è stata comunicata al Professionista e alle due Associazioni di consumatori, parti del procedimento, la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del *Regolamento*⁹.

13. In data 2 settembre 2021 è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del *Codice del Consumo*¹⁰.

14. In data 7 ottobre 2021 è pervenuto il parere di Banca d'Italia¹¹.

2) *Gli elementi acquisiti*

15. Nella lettera inviata da Fineco, i correntisti erano informati che dal 18 maggio 2021 sarebbe entrata in vigore l'integrazione alla suddetta clausola contrattuale, secondo cui la Banca *“ha il diritto di recedere in qualsiasi momento da ogni singolo rapporto [...] con preavviso di almeno due mesi, qualora al momento del recesso e nei 3 mesi precedenti concorrano tutte le tre seguenti condizioni: 1) presenza sul conto di una giacenza media uguale o superiore a 100.000 euro; 2) assenza di qualsiasi forma di finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutuo, prestito personale, Credit Lombard), anche se già concesso ma non utilizzato, ad eccezione delle carte*

² Doc. 19.

³ Docc. 21 e 29.

⁴ Docc. 26, 28 e 40.

⁵ Doc. 22.

⁶ Doc. 32.

⁷ Doc. 38.

⁸ Doc. 29.

⁹ Docc. 46, 47 e 48.

¹⁰ Doc. 59.

¹¹ Doc. 63.

di credito; 3) assenza di qualsiasi forma di investimento in prodotti di risparmio gestito o amministrato”.

16. Nella lettera, inoltre, veniva precisato che la proposta di variazione non sarebbe stata in realtà necessaria, in quanto, nelle *Condizioni Generali del Contratto* di Fineco, è già previsto, all'art. 26, "*l'incondizionato diritto di recesso*" della Banca e dei clienti da tutti i rapporti a tempo indeterminato, con il preavviso di un giorno o di sette giorni per i contratti con consumatori. Nella lettera si affermava che, tuttavia, la Banca aveva preferito integrare la suddetta clausola e si spiegavano le motivazioni alla base dell'iniziativa in esame, derivanti dalle politiche monetarie della Banca Centrale Europea caratterizzate da tassi di interesse bassi, se non negativi. Tali politiche, secondo la lettera, hanno prodotto "*un impatto sfavorevole sull'attività di gestione della liquidità, con particolare riferimento a quella depositata dai clienti sul conto corrente (specie se per lunghi periodi), rendendola ancora più onerosa per la Banca*".

17. La lettera concludeva che il cliente, "*qualora non fosse d'accordo con quanto contenuto [nella stessa lettera], potrà recedere, senza spese, dal relativo contratto entro la data di decorrenza delle modifiche proposte (18 maggio 2021)*".

18. Gli elementi forniti da Fineco hanno messo in rilievo, in sintesi, quanto segue¹²:

- la lettera del 18 marzo 2021, in cui è illustrata l'iniziativa in esame, è stata inviata a tutti i titolari di conti correnti, pari, alla data del 17 marzo 2021, a *[1.000.000-1.500.000]**;
- al 17 marzo 2021, per *[15.000-20.000]* correntisti ricorrevano le tre condizioni (indicate nella lettera), essendo titolari di conti correnti con giacenze pari o superiori a 100.000 euro e senza collegamenti con finanziamenti o investimenti in prodotti di risparmio gestito o amministrato;
- dal 19 marzo 2021 al 14 maggio 2021, *[500-5.000]* clienti per cui ricorrevano le tre condizioni hanno ridotto la giacenza sotto 100.000 euro trasferendo somme presso altri conti correnti in istituti diversi;
- dal 19 marzo 2021 al 14 maggio 2021 sono stati chiusi, su richiesta dei clienti, *[50-100]* conti per cui ricorrevano le tre condizioni;
- dal 19 marzo 2021 al 14 maggio 2021, *[2.500-3.000]* clienti, per cui ricorrevano le tre condizioni, hanno effettuato un totale di *[7.500-8.000]*

¹² Docc. 19, 26, 28, 29 e 40.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

operazioni di investimento, per un valore complessivo di circa [150-200] milioni di euro, e [1-50] clienti, per cui ricorrevano le tre condizioni, hanno acceso un totale di [1-50] finanziamenti per un valore complessivo di [300.000- 350.000] euro;

- il rapporto contrattuale tra i correntisti e la Banca si fonda su un *Contratto unico multi-servizio* comprensivo dell'apertura del conto corrente, di depositi a custodia e amministrazione di strumenti finanziari e della prestazione di servizi di investimento; quindi, i clienti, in seguito all'apertura del conto corrente, non devono attivare ulteriori rapporti contrattuali per la fornitura, tra l'altro, dei servizi di investimento;

- in merito al recesso, la previsione originaria, oggetto della modifica comunicata con la lettera citata, era contenuta nell'art. 26, comma 1, del citato *Contratto unico multiservizio* e disponeva: “*i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono tutti a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di almeno 1 giorno. Il termine di preavviso decorre dal momento in cui la Banca o il Cliente riceve la comunicazione di recesso*”.

3) Gli impegni del Professionista

19. Gli impegni presentati da Fineco in data 16 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del *Codice del Consumo* e dell'articolo 9 del *Regolamento*, successivamente integrati in data 11 giugno 2021, con versione consolidata e definitiva presentata in data 18 giugno 2021¹³, prevedono l'adozione delle seguenti misure:

1) *corsi on-line di educazione finanziaria* - entro 30 giorni dalla comunicazione della chiusura del procedimento con accettazione degli impegni, Fineco si impegna a realizzare e mettere a disposizione dei clienti sul proprio sito *web* specifici corsi interattivi *on-line* per accrescere le conoscenze dei clienti in merito alla gestione e programmazione delle proprie risorse finanziarie, illustrando vantaggi e svantaggi della scelta di mantenere giacenze sul conto, in funzione di fattori oggettivi tra i quali il rischio di controparte, il tetto di garanzia previsto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nonché l'effetto dell'inflazione sul valore delle giacenze;

2) *processo di segnalazione della presenza delle tre condizioni rilevanti ai*

¹³ Docc. 22, 32 e 38.

sensi dell'iniziativa in questione - entro trenta giorni dalla comunicazione della chiusura del procedimento con accettazione degli impegni, Fineco si impegna a implementare un sistema informatico che segnali al cliente (via *e-mail* o tramite la *app* Fineco) l'esistenza delle tre condizioni rilevanti per l'esercizio del recesso introdotto con la lettera del 18 marzo 2021. Il sistema informatico rileverà giornalmente i clienti per i quali, nei tre mesi precedenti, ricorrono le tre condizioni indicate nella lettera del 18 marzo 2021. Ciascuno di tali clienti, entro il giorno successivo, riceverà (via *e-mail* o tramite la *app* Fineco) una comunicazione informativa in cui si preannuncerà che Fineco contatterà il cliente entro dieci giorni, al fine di illustrare le ragioni che rendono antieconomica, per la Banca, la permanenza sul conto di un certo ammontare di giacenza inutilizzata e al fine di illustrare, senza finalità promozionali per prodotti e servizi offerti dalla Banca, possibili soluzioni che consentirebbero di ridurre l'ammontare della liquidità giacente. Nella stessa comunicazione la Banca preciserà che il cliente non ha alcun obbligo di acquistare prodotti e servizi di Fineco o comunque di effettuare operazioni di investimento;

3) *descrizione delle opzioni in considerazione delle diverse esigenze della clientela* - entro 10 giorni dalla segnalazione di cui all'impegno n. 2, Fineco si impegna a prendere contatto con i clienti interessati al fine di illustrare le seguenti opzioni per ridurre l'ammontare delle giacenze inutilizzate, che saranno prospettate come alternative (e senza fornire alcuna indicazione di preferenza da parte di Fineco):

a) *negoziazione individuale dei costi di giacenza secondo listino e senza discriminazioni* - ricontrattualizzare individualmente con la Banca i costi di giacenza per un importo necessario a riequilibrare gli oneri incrementali della Banca connessi alla gestione della liquidità, sulla base di un listino predefinito e applicabile a tutta la clientela che si trovi nella casistica in questione. Nel listino, uguale per tutti, saranno previste *fee* crescenti per scaglioni di liquidità in giacenza;

b) *trasferimento delle giacenze in eccesso su altra banca presso cui il cliente sia già titolare di un altro conto* - trasferire, senza alcuna spesa addebitata da Fineco, la giacenza in eccesso rispetto alla soglia dei 100.000 euro sul conto di cui il cliente fosse eventualmente già titolare presso un diverso istituto di credito;

c) *acquisto di titoli di stato italiani* - acquistare gratuitamente titoli di stato italiani, in ordine ai quali la Banca chiarirà che tali strumenti potranno essere anche successivamente venduti, in totale gratuità;

d) *compravendita di strumenti finanziari* - effettuare operazioni di compravendita di strumenti finanziari, quali azioni, obbligazioni, partecipazioni in *Exchange Traded Fund* e/o in altri OICR, tramite la piattaforma *online* di Fineco, autonomamente oppure tramite il supporto di un consulente finanziario della Banca, a scelta del cliente.

Nella descrizione delle diverse opzioni, la Banca si impegna a chiarire ai clienti che, poste le caratteristiche del conto corrente quale unico multi-servizio di cui i clienti sono titolari, questi hanno già diritto di fruire di tutti i servizi inclusi nel multi-contratto su cui si basa il modello Fineco, senza dover sottoscrivere ulteriori contratti, né investire in fondi o altri prodotti e servizi offerti da Fineco o altre società del Gruppo.

La Banca si impegna a chiarire ai clienti che non eserciterà la propria facoltà di recesso per un periodo di novanta giorni (decorrenti dal giorno in cui il cliente è stato contattato da Fineco), che saranno quindi a disposizione del cliente per effettuare le proprie scelte;

4) *limitazione della facoltà di Fineco di recedere per correntisti non multi-bancarizzati* - dalla comunicazione della chiusura del procedimento con accettazione degli impegni, Fineco si impegna a non avvalersi della facoltà di recesso, in relazione ai correntisti che, al momento della segnalazione prevista all'impegno n. 2, non dispongano di un ulteriore conto corrente aperto presso un diverso istituto di credito. In tale ottica, la Banca, ove non abbia ricevuto alcun riscontro da parte del cliente rispetto alle opzioni di cui all'impegno n. 3, prima di esercitare la propria facoltà di recesso, si accerterà dell'esistenza di un ulteriore conto corrente presso un altro istituto di credito tramite una specifica dichiarazione del cliente resa su un apposito *form on-line*. In caso di esercizio del diritto di recesso, Fineco si impegna a non applicare alcuna penale o spesa nei confronti del consumatore;

5) *informativa sul sito internet in merito agli impegni* - entro trenta giorni dalla comunicazione della chiusura del procedimento con accettazione degli impegni, Fineco si impegna a dare evidenza, all'interno del proprio sito internet, di tutti gli impegni assunti con modalità grafiche chiare e intuitive. In particolare, nella pagina dedicata alle "*Condizioni Conto*" del sito *internet*, saranno illustrati: (i) le modalità di funzionamento del sistema informatico che segnala al cliente l'esistenza di un'operatività rilevante ai fini dell'iniziativa; (ii) l'attivazione di un contatto diretto della Banca con il cliente in caso di operatività rilevante ai fini del possibile diritto di recesso; (iii) le opzioni a disposizione del cliente per ridurre l'ammontare delle giacenze inutilizzate; (iv) l'impegno di Fineco a non avvalersi della facoltà di recesso nei confronti dei correntisti che non dispongano di un ulteriore conto corrente aperto presso

un diverso istituto di credito; (v) l'impegno di Fineco, in caso di esercizio del diritto di recesso, a non applicare alcuna penale o spesa nei confronti del consumatore.

Inoltre, nel primo estratto conto successivo alla comunicazione di chiusura del procedimento con accettazione degli impegni, la clientela verrà invitata a consultare la pagina del sito *internet* di Fineco dedicata alle “*Condizioni Conto*”;

6) *restituzione ai clienti non multi-bancarizzati delle commissioni di esecuzione ordini di investimento e scioglimento dei contratti di finanziamento senza penali o spese* - entro trenta giorni dalla comunicazione della chiusura del procedimento con accettazione degli impegni, Fineco si impegna a contattare i clienti per cui ricorrono le tre condizioni che, a seguito del ricevimento della lettera del 18 marzo 2021, (i) non abbiano esercitato il diritto di recesso e (ii) abbiano chiesto finanziamenti ovvero effettuato investimenti. La Banca chiederà a tali clienti di dichiarare, tramite l'utilizzo di uno specifico *form on-line*, se alla data del 18 marzo 2021 disponessero o meno di altri conti correnti aperti presso un diverso istituto di credito. Ai clienti che avranno dichiarato di non essere titolari di altri conti correnti, Fineco rimborserà le commissioni di esecuzione ordini su titoli e di sottoscrizione fondi, percepite in relazione alle operazioni di investimento in questione effettuate da tali clienti dal 18 marzo 2021 alla data di pubblicazione degli impegni. Tale rimborso avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta dichiarazione del cliente.

Per le operazioni di finanziamento, Fineco si impegna a consentire ai predetti clienti, che facciano richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli impegni, l'immediata restituzione del finanziamento concesso senza alcuna spesa (tra cui costi di istruttoria, spese per eventuali perizie, etc.) e senza alcuna penale.

IV. OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE AVVOCATI DEI CONSUMATORI SUGLI IMPEGNI

20. Con comunicazione pervenuta in data 30 luglio 2021, l'Associazione Avvocati dei Consumatori ha presentato le seguenti osservazioni in merito agli impegni presentati da Fineco:

- con riferimento all'impegno n. 2, rileva come sia “*eccessivamente invasiva e ripetitiva*” la proposta di contattare il cliente in caso di superamento del

limite di giacenza stabilito da Fineco, potendo invece essere inserita nel rendiconto trimestrale un'avvertenza circa la scarsa convenienza del deposito di liquidità sul conto corrente, “*i costi di cui al punto [rectius impegno] 3*” e le altre operazioni alternative al deposito sul conto, soprattutto in titoli di Stato;

- con riguardo all'impegno n. 3, l'Associazione ritiene il punto a), relativo alla negoziazione individuale sui costi di giacenza sulla base di un listino predefinito e applicabile a tutta la clientela, “*eccessivamente generico*”, in quanto dovrebbe essere indicata la percentuale di riduzione offerta rispetto al costo massimo rappresentato dagli addebiti della Banca Centrale Europea (anche per diversi scaglioni di importi). Inoltre, il chiarimento secondo cui il cliente ha diritto di fruire di tutti i servizi inclusi nel multi-contratto, senza dover sottoscrivere ulteriori contratti o investire in fondi o altri prodotti e servizi, e secondo cui la Banca non eserciterà la facoltà di recesso per un periodo di ulteriori novanta giorni (decorrenti dal giorno in cui il cliente è stato contattato da Fineco), reintrodurrebbe “*un'indebita pressione nei confronti del cliente*”;
- in ragione della possibilità da parte di Fineco di addebitare “*gli eventuali maggiori costi*” di cui “*al punto n. 3*” risulterebbe priva di giustificazione la facoltà di recesso;
- in caso di contestazioni da parte del cliente, si propone di introdurre una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, per la quale occorrerebbe segnalare le associazioni dei consumatori aderenti.

V. PARERE DI BANCA D'ITALIA

21. Poiché le pratica oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere da un operatore attivo nei settori bancario e creditizio, in data 2 settembre 2021, è stato richiesto il parere a Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del *Codice del Consumo*.

22. Con parere pervenuto in data 7 ottobre 2021, la suddetta Autorità ha comunicato che gli impegni prospettati da Fineco “*non presentano profili di incoerenza con la normativa in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e, pertanto, non si ravvisano elementi ostativi alle valutazioni sulla base di quanto previsto dal Codice del Consumo*”.

VI. VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI

23. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista siano idonei a sanare i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestata, ai sensi della disciplina prevista nel *Codice del Consumo*, nella comunicazione di avvio del procedimento del 1° aprile 2021. In particolare, l’Autorità rileva che le misure prospettate sono connotate da caratteristiche tali da conferire loro concretezza ed efficacia nonché garantiscono un adeguato livello di tutela dei consumatori e delle microimprese.

24. Le misure descritte risultano infatti idonee a eliminare, in via permanente e strutturale, potenziali condizionamenti per i correntisti della Banca, per i quali ricorrono le tre condizioni che legittimano la Banca a esercitare il recesso, a sottoscrivere con la Banca servizi finanziari e/o di gestione del risparmio, peraltro con condizioni economiche onerose.

25. In primo luogo, particolarmente importanti risultano le diverse alternative messe a disposizione dei clienti per la gestione delle giacenze e il periodo di novanta giorni che la Banca lascerà a disposizione del correntista per esercitarle senza attuare il recesso (impegno n. 3), nonché l’impegno secondo cui la Banca non utilizzerà la facoltà di recesso in caso di correntisti privi di un conto corrente presso un altro istituto di credito (impegno n. 4).

26. I succitati impegni risultano specificamente volti a risolvere la criticità legata al possibile indebito condizionamento di Fineco sulle scelte economiche della clientela per la quale ricorrono le tre condizioni. Infatti, tali misure, da una parte, offrono alla clientela concrete alternative, anche a costo zero, al mantenimento della liquidità al fine di evitare il recesso della Banca e, dall’altra, restringono il raggio di azione nell’applicazione del recesso.

27. In dettaglio, con riferimento alle diverse opzioni alternative alla chiusura del conto corrente, previste nell’impegno n. 3 – quali *i.* la negoziazione individuale dei costi del conto sulla base di un listino predefinito, in modo da riequilibrare gli oneri sopportati dalla Banca; *ii.* il trasferimento, senza spese, della giacenza in eccesso rispetto alla soglia di 100 mila euro su eventuali conti del cliente presso altri istituti di credito; *iii.* l’acquisto, senza oneri, di titoli di stato italiani che potranno essere venduti senza spese e *iv.* l’acquisto di strumenti finanziari con o senza supporto di un consulente finanziario della Banca – si evidenzia soprattutto la possibilità che la clientela continui ad utilizzare il conto corrente senza effettuare investimenti o acquistare finanziamenti da Fineco se disponibile a negoziare con la Banca costi di giacenza (sulla base di un listino e dunque senza discriminazioni tra clienti),

ovvero, se rispondente a un profilo di basso rischio, ad acquistare titoli di stato italiani senza alcuna commissione. Invece, i clienti con profilo di rischio più elevato possono utilizzare in autonomia la piattaforma di *trading* di Fineco per effettuare investimenti tramite acquisto di azioni, obbligazioni, partecipazioni in *Exchange Traded Fund* o altri OICR, essendo l'utilizzo della piattaforma già incluso nel contratto multi-servizi offerto da Fineco, al contrario dell'acquisto di mutui o prestiti personali, che infatti non rientrano tra le opzioni proposte dalla Banca. In ogni caso, il cliente ha novanta giorni di tempo per scegliere tra le opzioni proposte.

28. Parimenti significativa risulta la misura finalizzata a rendere conoscibili gli impegni proposti e, quindi, ad assicurarne l'efficacia, secondo la quale Fineco pubblicherà, nel rispetto dei principi di chiarezza, sul sito *internet* della Banca le misure adottate. Di tale informativa tutti i clienti saranno resi edotti tramite il richiamo della stessa nel primo estratto conto inviato dopo la chiusura del procedimento. L'inserimento del richiamo all'informativa nell'estratto conto è efficace nel richiamare l'attenzione di tutti i clienti della Banca, anche di quelli allo stato non rientranti nelle condizioni che legittimano la banca al recesso ma che potrebbero rientrarvi in futuro (impegno n. 5).

29. Contribuiscono al miglioramento del quadro informativo anche gli altri specifici adempimenti informativi previsti, quali l'organizzazione di corsi interattivi *online* messi a disposizione dei clienti per migliorare le loro conoscenze sui vantaggi e svantaggi legati al mantenimento delle giacenze sui conti correnti (impegno n. 1) e la realizzazione di un sistema di segnalazione al cliente dell'esistenza delle condizioni rilevanti ai fini del recesso della Banca (impegno n. 2).

30. A completamento degli impegni proposti, particolarmente apprezzabile è la misura avente natura restitutoria, applicabile ai clienti che, alla data del 18 marzo 2021 (data di comunicazione dell'iniziativa in questione), non disponevano di un conto corrente presso altro istituto di credito (non potendo dunque avere a disposizione l'opzione di trasferire altrove le giacenze inutilizzate), e che hanno acceso finanziamenti o effettuato investimenti. A costoro, la Banca si è impegnata a rimborsare le commissioni pagate per l'esecuzione di ordini di investimento e a consentire di estinguere i finanziamenti concessi senza applicazione di spese o penali (impegno n. 6).

31. In conclusione, quindi, gli impegni risultano idonei a superare le criticità rilevate con riferimento alla pratica commerciale oggetto del procedimento, relativa all'induzione dei titolari di conti correnti Fineco con giacenza uguale o superiore a 100.000 euro a effettuare investimenti o acquistare finanziamenti dalla stessa Banca.

32. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati dal Professionista soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del *Codice del Consumo*.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati da FinecoBank S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di FinecoBank S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società FinecoBank S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del *Codice del Consumo* e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del *Regolamento*, gli impegni proposti dalla stessa Società in data 16 maggio 2021 e in via definitiva in data 18 giugno 2021, come descritti nel formulario allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del *Codice del Consumo* e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del *Regolamento*;

c) che la società FinecoBank S.p.A., entro centoventi giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del *Regolamento*, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;

b) la situazione di fatto si modifichi rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fonda su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del *Codice del Consumo*, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli